



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE DI GORIZIA

"Nella nostra autonomia la vostra libertà"



INTESE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 7 FEBBRAIO 2007 TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Il 30 gennaio 2008, alle ore 10,30, presso la sala riunioni dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, si è svolta una riunione coordinata dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Dr. Alberto Pazzanese (presenti anche il Primo Dirigente della P. di S. Dr. Paolo Cortis e il Vice Questore Aggiunto della P. di S. Dr.ssa Cristina Ermini) con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale volta a concordare, dopo la prima fase sperimentale, le linee applicative della Convenzione stipulata tra questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Ferrovie dallo Stato s.p.a., avente per oggetto i servizi di specialità svolti dalla Polizia Ferroviaria.

La riunione fa seguito a precedenti incontri con le predette Organizzazioni Sindacali nel corso dei quali i rappresentanti delle stesse avevano evidenziato alcuni aspetti problematici della Convenzione con riguardo alle modalità di erogazione delle indennità ivi previste ed agli orari del personale della polizia ferroviaria in servizio a bordo treno.

In via preliminare, è stato preso atto che, essendosi conclusa la prima fase di sperimentazione della Convenzione, alla luce degli apprezzabili effetti di ritorno per i servizi svolti dalla Specialità ed anche per il personale interessato, sussistono le condizioni idonee per dar corso alla definitiva applicazione dell'accordo.

A tal fine, alla luce delle osservazioni e dei contributi forniti dalle Organizzazioni Sindacali, le parti convengono sui seguenti punti:

- a) orario di lavoro: a cura del Servizio Polizia Ferroviaria saranno fornite ai Dirigenti dei Compartimenti direttive sulle quali dovranno essere raggiunte intese a livello locale per l'adozione di orari di servizio conformi a quelli previsti dall'ANQ, secondo le modalità da esso previste, con particolare riguardo ai servizi di scorta da effettuarsi a bordo di treni a lunga percorrenza. Il personale impiegato in tale servizio, sulla base di criteri tendenti — compatibilmente con le esigenze di servizio — a favorire la volontarietà, sarà munito di foglio di viaggio;
- b) indennità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della Convenzione: l'indennità sarà corrisposta al personale della Polizia Ferroviaria che espleta l'attività indicata nella medesima disposizione.
- c) Trascorsi i primi tre mesi di applicazione della Convenzione sarà convocato un tavolo di confronto al fine di verificare lo stato attuativo della Convenzione stessa.
- d) Eventuali variazioni adottate dal Comitato ristretto di cui all'art. 3 della Convenzione relative a materie contrattuali verranno portate a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del presente accordo.

Il presente accordo avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio p.v.